COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1997

recante modifica della decisione 97/85/CE che riconosce la produzione di taluni vini di qualità prodotti in determinate regioni della Spagna largamente inferiore alla domanda a causa delle caratteristiche qualitative di tali vini

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(97/665/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1417/97 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1998; che tale disposizione prevede tuttavia che gli Stati membri possano concedere, per le campagne 1996/1997 e 1997/1998, delle autorizzazioni di nuovi impianti per superfici destinate alla produzione:

— di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

e

— di vini da tavola designati da una delle seguenti menzioni: «Landwein», «vin de pays», «indicazione goegrafica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», ecc...

per i quali la Commissione abbia riconosciuto che la produzione è ampiamente inferiore alla domanda a causa delle loro caratteristiche qualitative;

considerando che, il 3 dicembre 1996, il governo spagnolo ha presentato domande d'applicazione di tale disposizione per taluni vini v.q.p.r.d.; che il 9 gennaio 1997 la Commissione ha adottato al riguardo la decisione 97/85/CE [3];

considerando che una nuova domanda è stata presentata il 26 giugno 1997 per una superficie di 245 ha; che tale domanda esaurisce la totalità delle autorizzazioni disponibili di nuovi impianti;

considerando che, in base all'esame delle precitate domande, i v.q.p.r.d. in questione rispettano le condizioni fissate dalla misura; che non è stato superato il limite di 3 615 ha previsto dal regolamento (CEE) n. 822/97;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 97/85/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 10.
(3) GU L 27 del 30. 1. 1997, pag. 35.

ALLEGATO

Comunità autonoma	«Denominación de origen»	Superficie dei nuovi impianti (ha)
ANDALUSIA	Málaga	30
ARAGONA	Somontano	30
CANARIE	Tacoronte-Acentejo, Lanzarote, La Palma, Ycoden-Daute-Isora, El Hierro, Valle Orotava, Abona, Güimar	Totale Canarie 90
CASTILLA-LA MANCHA	Méntrida	120
	Almansa	40
		Totale Castilla-La Mancha 160
CASTILLA-LEÓN	Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Toro	Totale Castilla-León 535
CATALOGNA	Alella, Bages, Penedès, Priorato, Tarragona, Terra Alta	500
	Conca de Barberà, Costers del Segre	91
	Empordà-Costa Brava	14
		Totale Catalogna 605
GALIZIA	Rias Baixas, Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sacra, Monterrei	Totale Galizia 240
LA RIOJA	Rioja	1 060
NAVARRA	Rioja	140
PROVINCE BASCHE	Rioja	325
	Chacolí	5
		Totale Province basche 330
VALENCIA	Utiel-Requena	150
BALEARI	Benisalem	30
VALENCIA	Valencia	90
MURCIA	Jumilla	75
CASTILLA-LA MANCHA	Jumilla	50
	Totale Spagna	3 615